

# **STATUTO**

## **FAI CISL CALABRIA**

Approvato dal Consiglio Generale FAI CISL Calabria  
Lamezia Terme (Cz) - 12 dicembre 2023

## **DENOMINAZIONE - SEDE - SETTORI MERCEOLOGICI DI COMPETENZA**

(Artt. 1 - 2 - 3)

### **Art. 1**

È costituita la Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale, Industriale Italiana Regionale della CALABRIA, con sede in Lamezia Terme (Cz).

La FAI CISL Calabria è un'associazione privata non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 ss. del codice civile e s'ispira ai valori - principi del personalismo, della solidarietà, della democrazia e del lavoro propri della Costituzione italiana.

### **Art. 2**

La FAI Calabria aderisce alla CISL, indicata con acronimo FAI CISL Calabria, di cui accetta lo statuto e, in particolare, s'impegna a rispettare, nella sua azione di tutela e rappresentanza, i principi e le direttive di cui all'articolo 2 dello stesso.

In sede internazionale la Federazione aderisce alla EFFAT, alla ETF ed alla UITA.

### **Art. 3**

La Federazione promuove, organizza, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle persone che prestano la loro attività in favore di imprese ed enti con caratteristiche di agrarietà, di imprese ed enti che svolgono attività nel settore alimentare, in quello ambientale e in quello della pesca.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rappresenta e tutela:

1. i lavoratori (operai, impiegati, quadri) che prestano la loro attività in favore di imprese agricole principali e/o connesse, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato e/o con ogni ulteriore tipologia contrattuale prevista dal legislatore e/o dalla contrattazione collettiva, a prescindere dalla cadenza con cui avviene la corresponsione della retribuzione;
2. i piccoli coloni e i compartecipanti, i lavoratori produttori, anche se retribuiti in tutto od in parte con prodotti in natura;
3. i lavoratori delle imprese private, pubbliche e cooperative che, con processi industriali od artigianali, producono, trasformano e commercializzano prodotti alimentari, del tabacco e, comunque, svolgono attività in favore dell'agricoltura e della tutela dell'ambiente;
4. i lavoratori della pesca marittima, di acqua dolce e dell'acquacoltura;
5. i lavoratori impiegati nei settori, nelle attività e nelle imprese delle filiere agro-alimentare e agro-industriale.

La FAI CISL Calabria raccorda la propria azione con quella della FAI Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale CISL (USR) e svolge le seguenti funzioni:

- coordinamento dell'attività politica e organizzativa delle Federazioni Territoriali della Regione;
- contrattazione di livello regionale;
- promozione e gestione della formazione sindacale dei quadri e dei dirigenti territoriali anche secondo gli indirizzi della Federazione Nazionale;

- impostazione degli indirizzi di politica settoriale su base regionale, in accordo con la Federazione Nazionale e la USR;
- informazione degli iscritti sulla propria attività di rappresentanza.

## **SCOPI E AZIONI**

(Artt. 4 - 5)

### **Art. 4**

La Federazione, con la propria azione sindacale, ha come scopo la promozione e la tutela di diritti e di interessi individuali della persona che lavora nonché quelli collettivi dei propri associati, che essa organizza e rappresenta nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altro ente, organismo o autorità, in ogni e qualunque sede.

La FAI CISL Calabria non persegue finalità lucrative.

### **Art. 5**

La Federazione regionale, per realizzare i propri scopi istituzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dà corso e organizza:

- a. la stipula di contratti collettivi di lavoro e accordi con riguardo alla tutela di diritti e interessi dei propri rappresentati e di tutti coloro che operano nei settori di propria competenza;
- b. lo studio dei problemi sindacali, economici e tecnici, anche di interesse generale;
- c. la promozione, il coordinamento di un'azione sindacale idonea a realizzare le pari opportunità di ciascuna persona che lavora, sia come singolo sia considerato unitamente ad altre persone; la tutela dei diritti e degli interessi nonché la dignità della persona che lavora, contribuendo anche all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- d. la promozione e il coordinamento per la costituzione e per lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro di sua competenza, mediante interventi di politica organizzativa, nell'ambito di propria competenza;
- e. la promozione, il coordinamento e l'organizzazione di attività di studio, di formazione e di informazione dei propri associati, quadri e dirigenti;
- f. la promozione per il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei propri associati, curandone e tutelandone i bisogni e gli interessi anche mediante la costituzione di enti bilaterali e/o enti similari e/o equipollenti che provvedano ad erogare o far erogare prestazioni sanitarie, previdenziali, assistenziali e, in generale, di forme di welfare a carattere integrativo e/o sostitutivo, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, di quelli delle imprese alimentari, di quelli degli enti e/o imprese che svolgono attività di tutela dell'ambiente e di quelli nel settore della pesca;

- g. la promozione, nell'ambito della Federazione regionale, di un'azione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne allo scopo di garantire una piena partecipazione di ciascuno/a alla vita democratica della stessa e idonea a realizzare un'effettiva presenza di donne nei suoi organismi e nelle sue rappresentanze esterne;
- h. la promozione, il coordinamento e la rappresentanza di tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e a tutelare gli associati.
- i. l'esercizio di tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, di regolamenti e di disposizioni proprie degli enti/organismi sindacali cui aderisce;
- j. la designazione dei propri rappresentanti in commissioni, in enti e in organismi allorquando ne ricorrano i presupposti;
- k. la cura di ogni altra iniziativa diretta alle finalità di cui all'art. 4 di questo Statuto, determinando i criteri e gli indirizzi da seguire e attuando le direttive espresse dagli organismi della Federazione e dalla Confederazione;
- l. ogni e qualunque altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali della FAI.

## **DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

(Artt. 6 - 7)

### **Art. 6**

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.

Gli associati, iscritti alla Federazione regionale, hanno il diritto di partecipare e di concorrere all'elaborazione delle sue linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro e i propri delegati negli organismi della FAI.

Essi hanno, altresì, il diritto di ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, in maniera democratica e in forma civile e corretta.

Ogni iscritto ha il dovere di pagare il proprio contributo d'iscrizione alla Federazione con le modalità e nell'ammontare deliberati dalla FAI.

È dovere degli iscritti uniformarsi e rispettare il presente statuto, le delibere degli organismi della Federazione nonché le norme del codice etico della CISL.

È dovere di ciascun associato tutelare l'immagine della Federazione verso l'esterno.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, condizioni sociali o personali costituisce ragione di discriminazione nella Federazione.

Gli iscritti possono accedere alle cariche direttive della Federazione alla sola condizione di avere un'anzianità di iscrizione di almeno due anni alla FAI anche sommata con l'iscrizione ad altra Federazione della CISL.

#### **Art. 7**

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato può sempre recedere dalla Federazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Segreteria della FAI territorialmente competente.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

### **ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE**

(Artt. da 8 a 17)

#### **Art. 8**

Sono organismi della Federazione Regionale della Calabria:

1. il Congresso;
2. il Consiglio Generale;
3. il Comitato Esecutivo;
4. la Segreteria;
5. il Collegio dei Sindaci.

#### **Art. 9**

Il Congresso è composto dai delegati eletti nei Congressi delle Federazioni Territoriali (o dai delegati di base quando il Congresso Regionale si svolge in un'unica istanza congressuale) secondo i coefficienti di rappresentanza fissati dal Regolamento Congressuale approvato dal Consiglio Generale.

Partecipano col solo diritto di parola i membri uscenti ed entranti a qualsiasi titolo del Consiglio Generale.

Nella composizione dell'organismo dovrà essere garantita e assicurata la rappresentanza di genere.

Il Congresso è l'organismo massimo deliberante e si riunisce, di regola, ogni quattro anni in corrispondenza con il percorso congressuale della Federazione Nazionale, salvo convocazione straordinaria.

La convocazione straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità obiettiva, può essere richiesta:

1. dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
2. da 1/3 degli iscritti delle Federazioni regionali cui compete la verifica della genuinità della sottoscrizione autografa di ciascun richiedente. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate in forma scritta.

L'ordine del giorno del Congresso, da redigersi in forma scritta, è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria e deve essere noto almeno un mese prima della data della sua convocazione.

L'ordine dei lavori del Congresso è disciplinato da norme predeterminate, di volta in volta, contenute in una proposta di specifico Regolamento dal Consiglio Generale uscente ed approvato dal Congresso all'inizio dell'adunanza.

Il Congresso fissa i programmi e determina gli indirizzi generali di azione sindacale e attività connesse della Federazione, e in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria nonché sugli obiettivi della FAI CISL Calabria e della USR Calabria.

Il Congresso approva lo Statuto della FAI Regionale e le relative modifiche.

Il Congresso all'interno del proprio Regolamento fissa il numero dei componenti elettivi del Consiglio Generale, i delegati al Congresso della FAI CISL Nazionale, i delegati al Congresso USR CISL Calabria ed il Collegio dei Sindaci.

Le decisioni del Congresso sono adottate a maggioranza semplice - ovvero sia 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto - ad eccezione di quelle materie per le quali, nel presente Statuto, si preveda una maggioranza qualificata.

#### **Art. 10**

Il Consiglio Generale è formato dai componenti eletti dal Congresso, dai designati e da quelli cooptati.

La componente elettiva del Consiglio generale deve essere superiore al 60% del numero complessivo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio generale ha la facoltà di cooptare nuovi componenti con delibera a maggioranza di 2/3 e nella misura massima del 10% dei componenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 25 del presente statuto.

Nella composizione dell'organismo dovrà essere garantita e assicurata la rappresentanza di genere.

In caso di vacanza dei componenti eletti dal Congresso, subentra chi ha ottenuto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo degli eletti.

Fanno parte del Consiglio Generale:

- i componenti eletti dal Congresso;
- i Segretari Generali delle Federazioni Territoriali;
- i componenti designati dalle Federazioni Territoriali, in base a criteri di Rappresentatività;
- i componenti designati dai Congressi di base, quando la Federazione Regionale è un'unica istanza Congressuale;
- i Coordinatori Regionali FAI, con il solo diritto di parola.

#### **Art. 11**

Il Consiglio è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.

L'organismo è, di norma, convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria, almeno due volte all'anno.

In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale o a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In caso di urgenza, può essere convocato, con motivazione scritta, dalla Segreteria. Esso ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso nonché le linee di politica delle risorse. Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario che straordinario della Federazione. Le decisioni del Congresso sono adottate a maggioranza semplice - ovvero sia 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto - ad eccezione di quelle materie per le quali, nel presente statuto, si preveda una maggioranza qualificata.

Il Consiglio Generale, con votazione segreta di ciascuno dei suoi componenti, elegge:

- a. il Segretario Generale;
- b. su proposta del Segretario Generale eletto, determina la composizione numerica della Segreteria ed elegge i componenti della stessa;
- c. i componenti del Comitato Esecutivo;
- d. i rappresentanti nel Consiglio Generale della FAI Nazionale;
- e. i rappresentanti nel Consiglio Regionale USR CISL;

Il Consiglio Generale adotta le deliberazioni sulla mozione di sfiducia, ex art. 15 del presente statuto, al Segretario Generale e alla Segreteria.

## **Art. 12**

Il Comitato Esecutivo è l'organismo cui compete dare attuazione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a. membri della Segreteria;
- b. i Segretari Generali delle Federazioni Territoriali;
- c. i membri eletti dal Consiglio Generale.

Nella composizione dell'organismo dovrà essere garantita e assicurata la rappresentanza di genere.

Possono partecipare, inoltre, alle riunioni del Comitato Esecutivo, in qualità di osservatori, i Responsabili degli Enti partecipati della Federazione.

Si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione della Segreteria e, in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale della FAI CISL Calabria.

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede una maggioranza qualificata.

Il Comitato Esecutivo convoca il Consiglio Generale con deliberazione a maggioranza semplice, fissandone l'ordine del giorno.

Annualmente approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria.

**Art. 13**

La Segreteria della Federazione Regionale della Calabria è composta dal Segretario Generale e da due componenti.

Nella composizione della segreteria dovrà essere rispettata la rappresentanza di genere assicurando almeno la presenza di una componente donna.

Solo in situazioni eccezionali e adeguatamente motivate è possibile derogare al secondo comma di questa norma.

Alla Segreteria spetta la direzione operativa della Federazione Regionale ed il compito di assicurarne il normale funzionamento.

**Art. 14**

La Segreteria della FAI CISL Calabria rappresenta la Federazione nei rapporti con i terzi e le pubbliche autorità, adotta e pone in essere ogni e qualunque provvedimento idoneo ad assicurare il normale funzionamento della stessa Federazione, realizza le decisioni del Congresso, del Consiglio generale e del Comitato Esecutivo.

Essa risponde collegialmente, di fronte ai superiori organismi deliberanti, della gestione del patrimonio della Federazione e della sua gestione economico - finanziaria.

La Segreteria della FAI CISL Calabria predispone la propria relazione programmatica e il bilancio da sottoporre al Comitato esecutivo anche al fine della sua presentazione al Congresso.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

**Art. 15**

La proposta di deliberare la mozione di sfiducia alla Segreteria deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Generale che ne richiede, in forma scritta, la convocazione straordinaria.

Provvede alla Convocazione del Consiglio generale il Segretario generale della Federazione entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, alla convocazione del Consiglio generale provvede il Segretario generale dell'Organizzazione di livello immediatamente superiore entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta immediatamente dal Consiglio Generale, dopo la relazione del Presidente ed il conseguente dibattito.

**Art. 16**

Il Congresso elegge, anche al di fuori dei propri componenti e degli associati, il Collegio dei sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio dei sindaci non sono revocabili fra un Congresso nazionale e l'altro.



Nella prima riunione successiva al Congresso Regionale, il Consiglio Generale nomina il Presidente, scelto tra i componenti effettivi eletti e tenuto conto dei requisiti e dei titoli di specifica competenza professionale.

I componenti del Collegio dei sindaci non possono far parte di organismi deliberanti della Federazione e delle strutture e/o enti partecipati dalla Federazione.

#### **Art. 17**

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione, che riferisce agli organismi della stessa con la relazione al bilancio. Con voto consultivo, i componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Generale.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce su convocazione scritta o a mezzo pec ad iniziativa del Presidente del Collegio stesso, con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche per telegramma con preavviso di tre giorni.

Ad ogni modo, la presenza all'adunanza del Collegio della maggioranza dei suoi componenti sana ogni violazione delle regole di convocazione e rende valida l'adunanza.

### **STRUTTURE REGIONALI, INTERREGIONALI E TERRITORIALI**

(Artt. 18 - 19 - 20)

#### **Art. 18**

Spetta alla Federazione Regionale (FSR) o interregionale (FSI) assumere le iniziative, nell'ambito spaziale di competenza, per realizzare le scelte politiche, i programmi di attività della FAI, la sua azione sindacale nonché assicurare la presenza della Federazione negli Enti, pubblici e privati, e negli organismi regionali di interesse e, in ogni caso, inclusi quelli di competenza territoriale.

In particolare, la FSR o la FSI:

1. sviluppa, d'intesa con la Federazione Nazionale, il coordinamento delle politiche economiche riguardanti i settori merceologici ricadenti nelle competenze del territorio regionale ed, eventualmente, di quelli territoriali specifici;
2. promuove, sempre d'intesa con la Federazione Nazionale, la costituzione ed il rafforzamento delle strutture territoriali di categoria, l'espansione del tesseramento, l'attività formativa ed il potenziamento professionale dei quadri;
3. rappresenta l'Organizzazione di categoria, per quanto di propria competenza spaziale;
  - a. nei confronti delle associazioni dei datori di lavoro eventualmente costituite a livello regionale, interregionale e territoriale;
  - b. nei confronti dei poteri pubblici e delle istituzioni regionali, per le materie di competenza categoriale ed esercita, coordinandola con i territori interessati, la

titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale e/o territoriale.

Sono organismi della FSR o della FSI:

- a) Il Congresso Regionale o Interregionale;
- b) Il Consiglio Regionale o Interregionale;
- c) Il Comitato Esecutivo;
- d) La Segreteria;
- e) Il Collegio dei Sindaci.

È dovere degli organismi di ogni Federazione Regionale o Interregionale dotarsi di un proprio statuto che costituisca il complesso di regole che disciplinino il patto tra gli associati nell'ambito spaziale di competenza e che abbiano rilevanza esterna.

#### **Art. 19**

Spetta alle Federazioni Territoriali, alle Federazioni Regionalizzate e Interregionali la titolarità della contrattazione territoriale, aziendale e/o integrativa o di prossimità nonché le politiche di settore e il sostegno alle RSU o RSA.

Gli organismi delle Federazioni Territoriali e delle Federazioni Regionalizzate e delle Federazioni Interregionali sono tenuti a far conoscere alla Segreteria Nazionale e a quella Regionale gli eletti nei loro organismi direttivi, il dato relativo al tesseramento e al bilancio.

Sono organismi del Sindacato Territoriale:

- a) Il Congresso;
- b) Il Consiglio Generale;
- c) Il Comitato Esecutivo, ove disciplinato;
- d) La Segreteria;
- e) Il Collegio dei Sindaci.

È dovere degli organismi di ogni Federazione territoriale dotarsi di un proprio statuto che costituisca il complesso di regole che disciplinino il patto tra gli associati nell'ambito spaziale di competenza e che abbiano rilevanza esterna.

Per una migliore rappresentanza e tutela degli associati le strutture territoriali e regionalizzate, nella loro autodeterminazione, hanno facoltà di definire ulteriori articolazioni organizzative e funzionali nel territorio.

#### **Art. 20**

Le Federazioni Regionali, Interregionali e Territoriali, ferma restando la loro autonomia e autodeterminazione nella formazione degli statuti, dovranno tendere ad uniformarsi a quello nazionale.

## **PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI AD ENTI**

(Artt. da 21 a 24)

### **Art. 21**

Il patrimonio della FAI CISL Calabria è costituito:

- 1) dalle quote degli associati, nella misura determinata dall'organismo competente (Consiglio Generale o, su delega di questo, il Comitato Esecutivo) che regola la materia con propria delibera, stabilendo anche quale percentuale sia riservata alla Federazione nazionale e alle strutture regionali o interregionali e territoriali;
- 2) dai contributi di assistenza contrattuale e/o quote di servizio o comunque denominate;
- 3) dai contributi straordinari deliberati dal Consiglio Generale, stabilendone la misura, le modalità di riscossione, la destinazione e il riparto degli stessi;
- 4) da lasciti testamentari e/o donazioni;
- 5) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- 6) dai beni immobili di cui ha acquisito la titolarità;
- 7) dalle eventuali eccedenze attive dei bilanci annui;
- 8) da contributi versati da terzi per pubblicità;
- 9) dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi della Federazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

### **Art. 22**

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione del Comitato Esecutivo, unitamente alle relazioni della Segreteria della Federazione e del Collegio dei Sindaci.

### **Art. 23**

La FAI CISL Calabria risponde, di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente al Segretario che è preposto al settore relativo all'amministrazione.

### **Art. 24**

La Federazione può costituire e partecipare ad enti ed associazioni, partecipare alla costituzione di società o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita o costituire società unipersonali in quanto tali attività possono concorrere al perseguimento dei fini istituzionali perseguiti dalla stessa.

## **ROTAZIONI E LIMITI DI ETÀ**

(Art. 25)

### **Art. 25**

La Federazione intende garantire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali nonché la cessazione della carica dirigenziale per sopraggiunti limiti di età.

A tal fine rimette a specifiche deliberazioni del Consiglio Generale la disciplina delle materie suddette.

## **COOPTAZIONI**

(Art. 26)

### **Art. 26**

Il Consiglio generale della Federazione ha facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'organismo, nuovi componenti fino ad un limite massimo del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

## **MODIFICHE STATUTARIE**

(Art. 27)

### **Art. 27**

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso della FAI CISL Calabria:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dalle firme del 50% +1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3.

## **VICENDE MODIFICATIVE DELLA FEDERAZIONE E SCIoglimento**

(Artt. da 28 a 30)

### **Art. 28**

La FAI CISL Calabria - quale associazione non riconosciuta - ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche, distinto dagli associati, e ad essa sono analogicamente applicabili in tema di vicende modificative - a titolo esemplificativo fusione, trasformazione, scissione - le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute e/o di società.

Il Congresso è l'unico organo deputato a deliberare sulle vicende modificative della FAI CISL Calabria a maggioranza qualificata di 3/4 dei voti rappresentati.

Nei casi di modifiche soggettive della Federazione si fa luogo al computo cumulativo per determinare la durata dei mandati ricoperti dal dirigente eletto.

#### **Art. 29**

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato solamente dal Congresso della FAI CISL Calabria a maggioranza di 3/4 dei voti dei delegati.

In caso di scioglimento, il Congresso della Federazione delibera la destinazione e l'impiego del suo patrimonio.

V'è l'obbligo, comunque, di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 30**

Per quanto non disciplinato in questo Statuto, si applica lo Statuto della FAI CISL Nazionale e, in quanto compatibili e per quanto di ragione, le norme dello Statuto della CISL.